DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 11 febbraio 2021, n. 39

NUOVA MENTE SRLS di Racale (LE). Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Sogliano Cavour (LE), ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., relativa all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento da n. 10 a n. 16 posti letto della "Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino)" (art. 12 del R.R. n. 10/2017) denominata "IL GIARDINO", ubicata alla Via Padula n. 14. Parere favorevole.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1732 del 22/10/2020, di conferimento dell'incarico dirigenziale, in applicazione dell'art. 5, comma 9 del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 365 del 29/12/2020 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa "Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche".

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 pubblicata sul BURP n. 154 del 26/11/2013, ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 7 L.R. n. 8/2004 (all'attualità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.) per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della medesima legge (attualmente trasfusi nell'art. 5, punti 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.).

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

1) "l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in sequito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza

- nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria";
- 2) "a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti";
- 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica; (...)

le richieste di verifica di compatibilità <u>successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco</u> <u>temporale del bimestre di volta in volta maturato</u>, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento (...)".

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. prevede:

- all'art. 5, comma 1 che: "Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione:
 - (...)
 - 1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale:
 - (...)
 - 1.2.7. strutture sanitarie e sociosanitarie per la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di dipendenza patologica;
 - (...)":
- all'art. 5, comma 2 che "Le strutture di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione anche nelle seguenti ipotesi:

```
(...)
2.1.1. l'aumento del numero dei posti letto, (...);
(...)";
```

all'art. 7, che:

- 1 I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
- 2 Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.

 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.
- 4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia

richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

6.Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.

7. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.".

Il R.R. n. 10 dell'11/04/2017 "Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno." [entrato in vigore, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del medesimo Regolamento, in data 04/03/2018, n. 30 giorni dopo la pubblicazione sul BURP n. 18 del 02/02/2018 della D.G.R. n. 28 del 12/01/2018 di determinazione delle tariffe pro-die e pro-capite di ciascuna tipologia di Servizio accreditato, e successivamente modificato con R.R. n. 5 del 06/03/2018], prevede:

- all'art. 12 la "Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino)", che offre programmi di trattamento delle problematiche di dipendenza patologica da sostanze d'abuso lecite, illecite e/o da comportamenti unitamente ad interventi volti al sostegno e consolidamento del ruolo genitoriale;
- all'art. 20, comma 1 il fabbisogno, in via sperimentale per il triennio 2016/2018 per l'intero territorio regionale, delle strutture per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, ai fini del rilascio del parere di compatibilità e dell'accreditamento;
- all'art. 21 "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento.", comma 5 che "Gli enti gestori che intendono trasformare strutture già in esercizio ed iscritte nell'albo degli enti ausiliari di cui all'articolo 10 della L.R. 9 settembre 1996, n. 22 ed i soggetti che intendono realizzare una nuova struttura tra quelle di cui al precedente art. 20, comma 1, in una delle diverse tipologie disciplinate dal presente Regolamento (...), sono tenuti a richiedere al Comune rispettivamente, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 8/2004, (all'attualità ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. che prevede al comma 2, punto 2.1.1. che sia soggetto ad autorizzazione alla realizzazione anche l'ampliamento di strutture già esistenti ed autorizzate per aumento del numero di posti letto), il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione attestante il possesso dei requisiti di preferenza di cui al successivo comma 9.";
- all'art. 21, comma 6 che "I Comuni, acquisita l'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione o nuova realizzazione, richiedono il parere di compatibilità alla competente Sezione

del Dipartimento regionale Promozione della Salute, trasmettendo, altresì, l'autocertificazione di cui sopra.";

- all'art. 21, comma 7 che "La competente Sezione rilascia la verifica di compatibilità secondo le modalità di cui alla DGR n. 2037 del 7 novembre 2013 (...)".

Il R.R. n. 19 del 30/09/2019 "Determinazione del fabbisogno definitivo delle strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, di cui al Reg. Reg. n. 10 dell'11 Aprile 2017" [pubblicato sul BURP n. 113 suppl. del 03/10/2019] ha stabilito:

- all'art. 1, che a partire dall'entrata in vigore del regolamento, a conclusione della fase sperimentale, è determinato il fabbisogno definitivo, per l'intero territorio regionale, delle strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, di cui al R.R. n. 10 dell'11 Aprile 2017 s.m.i., come successivamente integrato e modificato dal reg. Reg. n. 5 del 6 Marzo 2018;
- all'art. 2, che: "Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento delle Strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, presentate alla Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" del Dipartimento "Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti" vengono istruite secondo quanto stabilito dall'art. 21 del Reg. Reg. n. 10 dell'11 Aprile 2017 e s.m.i., sulla base del fabbisogno previsto dall'art. 1 del presente Regolamento.

Le istanze sono valutate secondo la scansione temporale dei bimestri previsti dalla DGR n. 2037 del 7 novembre 2013 (...).

Le istanze già presentate, che non siano state ancora riscontrate dalla Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verranno istruite tenendo in considerazione il fabbisogno di cui al predetto art. 1 del presente Regolamento.".

Con Determinazione Dirigenziale n 364 del 19/10/2018 questa Sezione, "in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità per una "Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino)" (art. 12 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 12 utenti da ubicare alla Via Padula n. 14, trasmessa dal Comune di Sogliano Cavour (LE) a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della Società "Nuova Mente Srls" di Racale (LE)", ha espresso "ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. parere favorevole limitatamente a n. 10 utenti/posti letto (...)".

Con *PEC* del 02/11/2018 ad oggetto "AMPLIAMENTO POSTI LETTO – NUOVA MENTE SRL – VIA PADULA 14 – Sogliano Cavour (LE) – RICHIESTA PARERE.", il Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di Sogliano Cavour ha comunicato a questa Sezione quanto segue:

"Per il parere di competenza si invia, in allegato, la DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, DELL'AMPLIAMENTO, DA 10 A 16 POSTI LETTO, DEI POSTI LETTO DI UNA STRUTTURA DESTINATA a "Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino)" ai sensi dell'art. 12 R.R. n. 10 del 11 aprile 2017 presso l'edificio in via Padula n. 14 a Sogliano Cavour, qui pervenuta con P.E.C. in data odierna, prot. n. 6100.", allegandovi:

- istanza di autorizzazione alla realizzazione, datata 30.10.2018, del legale rappresentante della Società "Nuova Mente Srls";
- copia del contratto di locazione;
- relazione tecnica;
- "SCIA PARTE DEL TITOLARE";

- "RELAZIONE DI ASSEVERAZIONE";
- "QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE";
- copia documento di identità del legale rappresentante.

In relazione alla sopra richiamata richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Sogliano Cavour, con nota prot. n. A00/183/9588 dell'11/06/2020 trasmessa al legale rappresentante della Società Nuova Mente S.r.l.s. e, per conoscenza, al Sindaco ed al Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di Sogliano Cavour, al Direttore Generale, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL LE, questa Sezione ha comunicato quanto segue:

premesso che, successivamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento da 10 a 16 posti di cui alla richiesta di parere del Comune di Sogliano Cavour del 02/11/2018, con Determinazione Dirigenziale n. 197 del 07/08/2019 questa Sezione ha rilasciato, "(...) ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, commi 2 e 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 s.m.i., alla Società Nuova Mente Srls con sede legale in Racale (LE) alla Via Padula n. 14, il cui legale rappresentante è la Sig.ra Federica Scrosati, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale di una "Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino)" (art. 12 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.), denominata "IL GIARDINO", con n. 10 utenti/posti letto ubicata nel Comune di Sogliano Cavour (LE) alla Via Padula n. 14 (...)";

considerato che:

- l'art. 5 del R.R. n. 10/2017 "Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno." s.m.i. prevede per le strutture residenziali, i seguenti requisiti minimi:
 - > camere da letto 1 posto-letto con superficie minima da 9 mq.; da 2 posti-letto con una superficie minima da 14 mq; da 4, 5 o 6 posti-letto con una superficie minima di 6 mq. per persona con illuminazione ed areazione naturale e adeguato oscuramento;
 - un servizio igienico ogni quattro ospiti o frazione di quattro;
 - locali per pranzo e soggiorno adeguato al numero dei posti-letto;
 - locali per cucina e dispensa adeguati al numero dei posti-letto, salvo il ricorso a servizi esterni di catering per la preparazione e somministrazione dei pasti;
 - locali e spazi interni ed esterni per attività riabilitative e di socializzazione;
 - locali per operatori;
 - deve essere garantita una superficie minima complessiva di 30 mq. per ciascun posto autorizzato.";
- l'art. 12 del medesimo Regolamento definisce la "Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino)",stabilendo, al comma 4, che "Oltre ai requisiti strutturali di cui all'art. 5, il servizio deve garantire:
 - camere da letto per un massimo di 2 posti letto, esclusi i figli;
 - arredi ed attrezzature idonee alla cura del minore;
 - locali dedicati alle attività ludiche ed educative dei minori.";
- il R.R. n. 10/2017 e s.m.i. non pone un limite alla <u>superficie esterna</u> utilizzabile ai fini del raggiungimento dei sopradetti complessivi 30 mq./utente;
- peraltro, la prassi amministrativa adottata da questa Sezione per altre tipologie di strutture sanitarie o socio-sanitarie, i cui regolamenti non prevedono espressamente la superficie esterna minima utilizzabile per il raggiungimento della superficie minima complessiva per ciascun posto autorizzato, è nel senso di destinare 5 ma/utente nel calcolo della superficie esterna utilizzabile;

atteso che:

- l'art. 7 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede, al comma 1, che "I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.";
- alla richiesta di verifica di compatibilità, trasmessa a questa Sezione con PEC del 02/11/2018 dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di Sogliano Cavour (LE) non è stata allegata la planimetria <u>aggiornata</u> con il progetto di ampliamento da n. 10 a n. 16 posti della struttura in oggetto;

ai fini della conclusione del sub-procedimento di richiesta comunale di verifica di compatibilità, si invita il legale rappresentante della Società Nuova Mente S.r.l.s.:

- ad integrare l'istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento, trasmettendo al Comune di Sogliano Cavour la <u>planimetria della struttura</u> in scala leggibile, <u>aggiornata</u> con il progetto di ampliamento da n. 10 a n. 16 posti, con l'indicazione e la metratura di ciascun locale nonché della superficie esterna;
- a trasmettere alla scrivente Sezione:
 - copia della medesima planimetria <u>vidimata dal competente Ufficio Tecnico Comunale</u>;
 - nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
 n. 445 del 28/12/2000, con allegata copia del documento di identità, relativa alla superficie interna complessiva della struttura ed alla superficie esterna destinata ad attività riabilitative e di socializzazione degli utenti, con la specificazione delle medesime attività;
 - una dichiarazione nella quale sia precisato che, in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento, la Società Nuova Mente S.r.l.s. si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico descrittiva già allegata alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione trasmessa al Comune di Sogliano Cavour con istanza del 30/10/2018.".

Con *PEC* del 13/10/2020, acquisita al protocollo di questa Sezione n. A00_183/15569 del 15/10/2020, l'ingegnere Alberto Stefani, incaricato dalla Società Nuova Mente S.r.l.s., ha trasmesso la seguente documentazione:

- copia della "RELAZIONE TECNICA" relativa alla "S.C.I.A. Modifiche interne di un struttura destinata a "Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino) per aumento posti letto ai sensi dell'art. 12 R.R. n. 10 del 11 aprile 2017 Sogliano Cavour (LE), Via Padula n. 14 N.C.E.U. fg. 3 p.lla 547 sub 2", firmata dal medesimo tecnico incaricato, corredata di timbro dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sogliano Cavour (LE) e comprensiva di copia dell'elaborato ad oggetto "Modiche interne di una struttura destinata a "Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino)" per aumento posti letto ai sensi dell'art. 12 R.R. n.10 del 11 aprile 2017" Tavola 1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE, PIANTE AUTORIZZATE E DI PROGETTO, corredata di timbro e protocollo n. 4151 del 13.07.2020 dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sogliano Cavour, con cui sono rappresentati:
 - stralcio catastale 1:2000
 - stralcio P.P.T.R. 1:1000
 - stralcio planimetrico 1:250
 - pianta 1:100;
- copia del documento di identità del tecnico incaricato;
- "Dichiarazione di obbligo alla realizzazione, al mantenimento e/o a svolgere quanto previsto in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla Realizzazione" firmata dal legale rappresentante della Società Nuova Mente S.r.l.s.;

- "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE DELLA STRUTTURA (art. 46, D.P.R.445 del 28 dicembre 2000)" a firma del legale rappresentante della Società Nuova Mente S.r.I.s. datata 20/07/2020, ove sono indicate le superfici interne ed esterne coperte di ogni ambiente, il "TOTALE Superficie Residenziale = 403,72 mq", il "TOTALE Superficie non Residenziale = 173,40 mq", la "Superficie complessiva a disposizione degli Utenti = superficie interna + superficie esterna (5 mq * n. utenti) = 403,72 mq + (5 mq * 16 utenti) = 483,72 mq" e precisato: "Giardino pertinenziale di circa 2 ettari. R.R. n.10 del 11/04/2017: superficie minima complessiva di 30 mq per ciascun posto autorizzato = 16 ospiti * 30 mq/ospite = 480 mq complessivi < 483,72 mq disponibili.";</p>
- copia del documento di identità del legale rappresentante della Società Nuova Mente S.r.l.s..

Con PEC del 15/12/2020, acquisita da questa Sezione con prot. n. A00_183/19000 del 31/12/2020 e trasmessa anche al Comune di Sogliano Cavour, ad oggetto "INVIO DOCUMENTALE PER RICHIESTA DI AMPLIAMENTO – COMUNITA' "IL GIARDINO" VIA PADULA, 14 – SOGLIANO CAVOUR (LE) DI NUOVA MENTE SRLS", il Tecnico incaricato dalla Società Nuova Mente S.r.l.s. ha trasmesso, inter alia, "l'elaborato grafico "tav.1 rev.01"", quale "migliore rappresentazione della suddivisione delle aree esterne rispetto a quanto riportato nell'allegato "tav.01"".

Con PEC del 17/12/2020, acquisita da questa Sezione con prot. n. A00_183/73 del 05/01/2021, ad oggetto "INTEGRAZIONE ELABORATO PLANIMETRICO – RICHIESTA DI AMPLIAMENTO – COMUNITÀ "IL GIARDINO" VIA PADULA, 14 . SOGLIANO CAVOUR (LE) DI NUOVA MENTE SRLS", il Tecnico incaricato dalla Società Nuova Mente S.r.l.s. ha trasmesso copia dell'"Elaborato Planimetrico estratto In Formato A4 riguardante la pratica edilizia consegnata in Comune relativa alla richiesta di ampliamento dei posti letto della struttura denominata "il Giardino" di via Padula 14 a Sogliano Cavour (LE) gestita dalla società Nuova Mente Srls.".

Per quanto sopra;

considerato:

- che il fabbisogno regolamentare definito dal R.R. n. 19 del 30/09/2019 s.m.i. per la tipologia "Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino)", in relazione alla popolazione residente nell'intero territorio regionale (dati ISTAT al 01/01/2020 4.008.296 abitanti), è di n. 16 posti letto;
- che, allo stato, in relazione alla predetta tipologia di struttura, è stato rilasciato parere favorevole di compatibilità solo per la medesima struttura con n. 10 utenti/posti letto di cui trattasi, denominata "Il Giardino" e gestita dalla Società Nuova Mente S.r.l., ubicata nel Comune di Sogliano Cavour (LE) alla Via Padula n. 14, successivamente autorizzata ed accreditata con D.D. n. 197/2019;
- che il fabbisogno regolamentare residuo per la predetta tipologia di struttura è dunque di n. 6 utenti/posti letto;
- che, successivamente alla richiesta di verifica di compatibilità per la quale con D.D. n 364/2018 questa Sezione ha rilasciato il parere favorevole per n. 10 utenti/posti letto alla Nuova Mente S.r.l., compreso l'arco temporale del bimestre di riferimento (05/09/2018- 04/11/2018), in relazione alla predetta tipologia di struttura è pervenuta la sola richiesta del Comune di Sogliano Cavour trasmessa con PEC del 02/11/2018, in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento della Nuova Mente Srls;

ritenuto di non acquisire i dati di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013 ed all'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in quanto il fabbisogno di cui all'art. 1 del R.R. n. 19/2019 è stato previsto in riferimento all'intero territorio regionale e, inoltre, in relazione al fabbisogno regolamentare residuo di n. 6 utenti/posti letto, l'autorizzazione alla realizzazione può essere rilasciata solo per ampliamento di una struttura preesistente (come nel caso di specie) e non per una struttura di nuova realizzazione, atteso che il R.R. n. 10/2017 e s.m.i.

prevede all'art. 12, comma 4 che "La struttura specialistica residenziale Madre-Bambino ospita da 10 a 16 utenti compresi i minori", ovvero un numero minimo di n. 10 utenti;

si propone, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità per ampliamento della "Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino)" (art. 12 R.R. n. 10 del 11 aprile 2017) denominata "IL GIARDINO" e ubicata alla Via Padula n. 14, trasmessa dal Comune di Sogliano Cavour (LE) a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento della Società "Nuova Mente Srls" di Racale (LE), di esprimere ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. parere favorevole all'ampliamento da n. 10 a n. 16 utenti/posti letto, con la precisazione che:

- la Società Nuova Mente S.r.l.s. è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie tramesse, ad integrazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione datata 30.10.2018, a questa Sezione con *Pec* del 13/10/2020 ed alla scrivente ed al Comune di Sogliano Cavour con *Pec* del 15/12/2020;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Sogliano Cavour, dell'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società Nuova Mente S.r.l.s.. alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Riabilitazione Psichiatrica e Dipendenze Patologiche, dal Dirigente del Servizio Strategie e governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità – Assistenza Socio-sanitaria, e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

- in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità per ampliamento della "Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino)" (art. 12 R.R. n. 10 del 11 aprile 2017) denominata "IL GIARDINO" e ubicata alla Via Padula n. 14, trasmessa dal Comune di Sogliano Cavour (LE) a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento della Società "Nuova Mente Srls" di Racale (LE), di esprimere ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. parere favorevole all'ampliamento da n. 10 a n. 16 utenti/posti letto, con la precisazione che:
 - la Società Nuova Mente S.r.l.s. è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie tramesse, ad integrazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione datata 30.10.2018, a questa Sezione con *Pec* del 13/10/2020 ed alla scrivente ed al Comune di Sogliano Cavour con *Pec* del 15/12/2020;
 - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Sogliano Cavour, dell'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società Nuova Mente S.r.l.s.. alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
 - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società Nuova Mente Srls, con sede legale in Via Mandoli Rino n. 63,
 Racale (LE);
 - al Direttore Generale dell'ASL LE;
 - al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Sogliano Cavour (LE);
 - al Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di Sogliano Cavour (LE).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO (Giovanni Campobasso)